



**IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA**

Riunito in camera di consiglio nella sottoindicata composizione:

<b>Dott. Maria Teresa Rossi</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Valeria Zancan</b>	<b>Giudice rel.</b>
<b>Dott. Antonella Pietropoli</b>	<b>Giudice onorario</b>
<b>Dott. Francesco Pompei</b>	<b>Giudice onorario</b>

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

- Letti gli atti relativi alla minore \_\_\_\_\_, nata il 20.12.2019, nell'interesse della quale il PMM ha promosso procedura per l'accertamento dell'eventuale stato di abbandono;
- Visto il decreto in data 17.09.2021 (confermato il 19.11.2021) con il quale questo Tribunale, ha confermato un precedente decreto in data 23.07.2021, emesso nel procedimento civile n. 501/2020 R.R., e ha disposto che la minore, in precedenza inserita in comunità con la madre, venisse separata da quest'ultima e collocata in una famiglia affidataria;
- Sentiti i genitori e la nonna materna della minore e gli affidatari della bambina;
- Rilevato che la situazione familiare della minore si presenta oggi nel modo seguente:
  - a) la relazione tra i genitori è da tempo conclusa ed è difficile ipotizzare che essi siano capaci di esercitare insieme le funzioni genitoriali senza pregiudicare la serenità della bambina;
  - b) la madre di \_\_\_\_\_ non vive più con la propria madre e non è motivata a collaborare con i Servizi nell'interesse della figlia: non si presenta regolarmente ai colloqui, non aderisce ai percorsi di recupero delle capacità genitoriali che le sono stati proposti, non chiede informazioni sulla figlia e, all'esito delle valutazioni svolte dai servizi specialistici, non risulta in grado di svolgere un ruolo genitoriale adeguato;
  - c) permane il rapporto conflittuale tra la madre della minore e la nonna materna;
  - d) il padre della minore ha interrotto la relazione con la giovane compagna che lui stesso aveva presentato come persona idonea a supportarlo nell'accudimento della bambina; egli è stato valutato dai Servizi specialistici come genitore idoneo ad occuparsi della crescita della minore, pur in presenza di criticità nel comprendere e tutelare bisogni complessi della bambina;
  - e) \_\_\_\_\_ continua a vivere nella famiglia affidataria in cui è stata inserita nel mese di agosto 2021, non presenta disagi all'interno della famiglia, ma sembra in difficoltà nel conciliare le relazioni

all'interno della famiglia affidataria con quelle con i genitori (dopo le visite ai genitori viene riferito che si morde mani e braccia, che presenta disturbi del sonno e comportamenti aggressivi);

f) i Servizi che stanno seguendo la situazione vedono come difficile la possibilità che la attuale famiglia affidataria possa diventare una famiglia d'appoggio in grado di lavorare in sintonia con il padre di \_\_\_\_\_, in assenza di una relazione di fiducia tra gli adulti coinvolti nella cura della minore;

- Ritenuto che la situazione attuale non corrisponda all'interesse della minore alla quale viene richiesto un enorme sforzo emotivo nell'attaccarsi-staccarsi dalle figure di riferimento;
- Ritenuto che la già sperimentata convivenza tra madre e figlia, lo stile di vita irregolare della madre, la relazione disfunzionale tra madre e nonna materna della minore, l'inattuabilità dei progetti ventilati dalle due donne, non consentano, allo stato, di prospettare un rientro della minore presso l'abitazione della madre e/o della nonna materna;
- ritenuto che, alla luce della valutata disponibilità e adeguatezza del padre, sia opportuno sperimentare il rientro della minore presso l'abitazione del padre in vista del prossimo inizio della scuola materna, mantenendo l'ausilio del servizio sociale e dei servizi specialistici territoriali nel ruolo di supporto educativo al padre, monitoraggio del regolare sviluppo evolutivo della bambina, osservazione della relazione padre-figlia da parte di un operatore domiciliare, individuazione dei supporti esterni necessari per garantire le esigenze della minore (eventuale famiglia di appoggio);
- ritenuto che, se possibile, la attuale famiglia affidataria venga coinvolta nella fase di passaggio presso il padre;

P.Q.M.

*Visto l'art. 10 L.184/83,*

così provvede in via temporanea ed urgente:

- 1) REVOCA il collocamento della minore \_\_\_\_\_ in ambiente protetto e dispone il rientro della minore presso l'abitazione del padre, con il coinvolgimento nel passaggio della famiglia affidataria, se possibile e secondo tempi e modalità individuati dal servizio sociale affidatario.
- 2) Conferma l'affidamento della minore al servizio sociale del Comune di \_\_\_\_\_ il quale, con l'ausilio dei servizi specialistici territoriali, provvederà a:
  - a) disciplinare i rapporti tra la minore, la madre ed eventuali altri familiari che ne facessero richiesta in ambiente protetto;
  - b) supportare il padre con interventi domiciliari, con eventuale inserimento diurna della bambina in una famiglia d'appoggio, con supporto educativo e proposta di un percorso individuale di sostegno e recupero delle capacità genitoriali;

c) monitorare lo sviluppo evolutivo della minore e il vissuto rispetto alle figure adulte di riferimento con l'ausilio del servizio di NPI;

d) trasmettere relazione di aggiornamento entro il 31.03.2023, salva la necessità di comunicazioni urgenti.

Si comunichi al PM, ai genitori ed al loro difensore, al curatore speciale e al servizio sociale del Comune di \_\_\_\_\_ anche per la comunicazione agli attuali affidatari della minore.

Venezia, 9.09.2022

Il Giudice est.

La Presidente

Il Cancelliere

IL DIRETTORE  
dott.ssa *Laura d'Elia*

Depositato in cancelleria

Venezia,

Il cancelliere



Depositato in Cancelleria

Ve-Mestre

10 SET 2022

IL DIRETTORE  
dott.ssa *Laura d'Elia*

